

BREVI RIFLESSIONI IN TEMA DI OPPONIBILITA' DELL'ACQUISTO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO ALLE PROCEDURE CONCURSUALI

di FRANCESCO MARIA MAFFEZZONI

Il caso

La crisi dell'economia globale degli ultimi anni ha avuto forti ripercussioni anche sul mercato automobilistico, che dal 2007 ha registrato una forte flessione nell'immatricolazione di veicoli,¹ con una significativa riduzione del volume di affari. Tale drastica riduzione ha portato alla cessazione del 40% degli imprenditori concessionari e del 30% dei punti vendita di auto presenti in Italia.², con conseguente frequente ricorso a strumenti di soluzione della crisi d'impresa alternativi al fallimento, quali il concordato preventivo.

Nella prassi, la concessionaria, per approvvigionarsi dei veicoli da porre in vendita presso i propri locali, normalmente richiede e ottiene un prestito da parte della finanziaria interna al gruppo automobilistico, a cui è stato ceduto il credito da parte dell'azienda produttrice. La finanziaria, per tale motivo, normalmente trattiene il certificato di conformità del veicolo necessario per l'immatricolazione e stabilisce che il rimborso della somma erogata per l'acquisto degli autoveicoli avvenga secondo un piano che prevede che:

- se l'auto è venduta a breve dall'acquisto dalla casa produttrice, non sono dovuti interessi e la finanziaria procede al rilascio del certificato che permette l'immatricolazione dell'auto;

1 La flessione delle immatricolazioni ha mostrato che il mercato dell'auto ha subito una forte contrazione dal 2007 al 2015 e solo dal 2016 si sono iniziati a intravedere timidi segnali di ripresa.

2 I punti vendita presenti in Italia nel 2007 erano 4568, mentre nel 2016 sono solo 2874 e i franchise outlet sono passati da 6130 nel 2012 a 4115 nel 2016.

- se l'auto è venduta entro un lasso di tempo più lungo dall'acquisto dalla casa produttrice, sono dovuti solo gli interessi pari al tasso convenzionale e la finanziaria procede al rilascio del certificato che permette l'immatricolazione dell'auto;

- se l'auto risulta invenduta scaduto il lasso di tempo più lungo dall'acquisto dalla casa produttrice, oltre agli interessi, è dovuto il rimborso del capitale, mediante il pagamento di una quota mensile ed un balloon³ a fine anno come saldo.

In tal modo la finanziaria provvede al rilascio del certificato contemporaneamente al pagamento dell'ultima rata, trasferendo così solo in tale momento la proprietà dell'autoveicolo in capo alla concessionaria.

In caso di inadempimento definitivo dell'acquirente, il contratto si risolve con l'obbligo di restituzione del veicolo al venditore e con la conseguente restituzione delle rate riscosse.

L'approvvigionamento dei veicoli da parte della società concessionaria, pertanto, rientra nel novero della vendita con riserva della proprietà disciplinata dall'art 1523 c.c., la quale costituisce, o dovrebbe costituire, la principale garanzia per la casa produttrice nei confronti del concessionario. Con tale istituto, infatti, le parti stabiliscono che il prezzo del bene venga pagato frazionatamente entro un certo termine, concordando che la proprietà del bene passi all'acquirente solo al momento del pagamento dell'ultima rata del prezzo.⁴ Tale tipologia di compraven-

3 Il mutuo balloon si differenzia nettamente dal mutuo tradizionale caratterizzato dall'ammortamento francese con rate composte da quote di capitale (crescenti) e quote di interessi (decrescenti). Tale mutuo è infatti caratterizzato da un piano di ammortamento con rate a scadenza fissa, composte esclusivamente da quote interessi, mentre il capitale può essere rimborsato con estrema libertà entro limiti temporali stabiliti all'atto della sottoscrizione del prestito (generalmente una quota percentuale ogni cinque anni). Tale formula consente al mutuatario di mantenere un importo della rata mensile relativamente basso, salvo poi corrispondere una maxi rata finale di importo superiore.

4 Nel tentativo di individuare e definire le caratteristiche e gli elementi essenziali della vendita con riserva di proprietà, la dottrina si è lungamente dibattuta elaborando tre orientamenti principali: una prima tesi riconduce tale istituto alla vendita obbligatoria, in quanto la stessa produrrebbe immediatamente gli effetti obbligatori completandosi, però, con l'effetto traslativo della proprietà solo al pagamento integrale del prezzo. A titolo esemplificativo Gazzara, *La vendita obbligatoria*, Milano, 1988, "vendita ad esecuzione differita produttiva di tutti gli effetti obbligatori e idonea a produrre il suo effetto reale fino a quando non è stato integralmente pagato il prezzo convenuto". Una seconda tesi si riporta alla condizione, in

dita ha avuto una grande diffusione nelle recenti pratiche commerciali⁵, in quanto consente all'acquirente di avere immediatamente la disponibilità del bene senza dover versare subito l'intero prezzo⁶ ed in particolare all'imprenditore di svolgere la propria attività, mediante l'utilizzo dei beni strumentali acquistati ratealmente e di conseguire immediatamente un profitto. L'acquirente non può tuttavia alienare il bene fino all'integrale paga-

quanto l'effetto traslativo del contratto sarebbe collegato all'evento futuro e incerto dell'esecuzione integrale della prestazione da parte dell'acquirente, al momento del pagamento dell'ultima rata del prezzo. A titolo esemplificativo Rescigno, voce *Condizione (diritto vigente)*, EdD, VIII, 794, "*Nella vendita con riserva di proprietà, il trasferimento della proprietà è subordinato alla condizione sospensiva dell'integrale pagamento del prezzo (...). Come risulta dall'ultimo comma dell'art. 1526 c.c., si può dire che l'avveramento o la mancanza della condizione decida la natura della stessa del contratto e del rapporto intervenuti: in caso di interale pagamento del prezzo, saremo di fronte ad una vendita ed al conseguente trasferimento di proprietà; nel caso di inadempimento, il rapporto intercorso dovrà qualificarsi come locazione della cosa*". Tale ricostruzione è condivisa anche da una parte della giurisprudenza cfr. Cass. 04 maggio 1945 n. 315, Cass. 03 aprile 1980 n. 2167 e Cass. 13 luglio 1982 n. 4122.

Infine una terza tesi sostiene l'acquisizione di un diritto reale alla stipula del contratto in quanto individua "*la titolarità attuale della proprietà in capo al venditore e la costituzione, a favore del compratore, di una situazione soggettiva reale – caratterizzata pertanto dalla inerenza del bene e dalla opponibilità erga omnes- nel cui contenuto rientra, da un lato, un diritto reale limitato di godimento sul bene e, dall'altro un'aspettativa reale di acquisto della proprietà che si tramuta automaticamente nella titolarità piena di quest'ultima col pagamento dell'ultima rata di prezzo*", Naddeo, *Dei singoli contratti* in Commentario del Codice Civile, Utet, 2016. Tale circostanza consente di spiegare l'opponibilità della vendita agli aventi causa e ai creditori del venditore e l'opponibilità della stessa ai creditori in caso di fallimento del venditore, ai sensi dell'art 73 L.F. .

5 Bocchini, *La vendita di cose mobili*, in Comm. Schlesinger, Milano, 2004, 663 ss., il quale evidenzia che la possibilità di un pagamento rateale costituisce per "*le imprese venditrici una formidabile molla di pressione psicologica agli acquisti*" e che tale vendita a credito generalmente si estrinseca in una operazione di finanziamento realizzata da fornitori professionali.

6 Lanzara, *La vendita con riserva di proprietà*, in Musio-Naddeo (a cura di), *La compravendita*, Padova 2008, 659 ss. a riprova dell'importanza nel panorama economico moderno della vendita con riserva di proprietà ha ricordato che tale materia è stata oggetto di attenzione da parte della Comunità Europea nella direttiva 2000/35/CE sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, poi recepita nel d.lgs. n. 231/2002

mento del prezzo, avendo solamente il possesso del bene acquistato⁷ e dello stesso non può disporne “*uti dominus*”; una eventuale alienazione del bene integrerebbe gli estremi del reato di appropriazione indebita, ai sensi dell’art 646 c.p.⁸.

Come sopra accennato, il trasferimento della proprietà da parte del venditore al compratore non avviene *ex tunc* al momento della stipula del contratto, ma *ex nunc*, vale a dire al momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo pattuito⁹. Tale circostanza attribuisce all’acquirente solamente un’aspettativa all’acquisto della proprietà¹⁰, potendo la società venditrice validamente opporre il patto di riservato dominio¹¹, in quanto i veicoli acquistati dalla concessionaria sono da considerarsi a tutti gli effetti di proprietà della società venditrice, fino al momento in cui non venga versato l’intero prezzo della vettura alla società finanziaria.

Ci si chiede dunque, in questa prospettiva di ricostruzione sistematica dell’istituto della vendita con patto di riservato dominio, come si coordini questa disciplina nel caso in cui la debitrice ricorra ad una procedura concorsuale o venga assoggettata a fallimento, stanti le note regole in tema di opponibilità degli atti della società alle procedure. Particolare interesse riveste il caso in cui la società si autodetermini alla presentazione di domanda di concordato, liquidatorio o in continuità, casi oggetto di riflessione nel presente lavoro.

7 Alcaro, *Vendita con riserva di proprietà*, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, VII, sottolinea che “*ipotizzare, invece, una qualificazione della disponibilità del bene in termini di detenzione, sia pur qualificata, supporrebbe a monte un titolo attributivo di un diritto di carattere obbligatorio che mal si concilia con la vendita, nel cui contesto quella disponibilità si colloca*”.

8 Cass. 05 dicembre 2013 n. 5809, in senso conforme Cass. 08 gennaio 1970 n. 1822

9 Cons. St. 03 maggio 2016 n. 1741, in senso conforme Cass. 15 aprile 1988 n. 2975 e Cass. 3 aprile 1980 n. 2167.

10 Cons. St. 03 maggio 2016 n. 1741 “*nel caso di acquisto con patto di riservato dominio, deve distinguersi la situazione giuridica che insorge con la stipula del negozio di vendita e che comporta la immissione dell’acquirente nel possesso del bene immobile (assimilata all’esercizio di un diritto reale di godimento), dalla situazione giuridica che si determina con il pagamento dell’ultima rata che rende l’acquirente pieno proprietario del bene acquistato.*”

11 E’ opponibile alla curatela, la quale agisca ai sensi dell’art. 67, 1 comma L.F., per la revocatoria degli atti di restituzione di beni acquistati dalla fallita e non pagati al venditore, il patto di riservato dominio che, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 231/2002, risulti apposto sulle fatture di vendita dei singoli beni (Tribunale Milano 6 settembre 2012 n. 9822).

a) Il concordato liquidatorio

La concessionaria acquirente, atteso che la proprietà del bene rimane sempre in capo all'alienante, non può vendere i beni oggetto del contratto prima dell'integrale pagamento del corrispettivo, salvo che il venditore non venga saldato anticipatamente¹².

Ne consegue che, qualora l'acquirente proponga un concordato liquidatorio, che preveda cioè la cessione dei beni, gli stessi essendo oggetto di riservato dominio, non possono rientrare tra i beni ceduti ai creditori, dato che il proponente non può disporre *uti dominus*, salvo che non agisca d'intesa con il venditore riservatario o prospetti allo stesso l'acquisto della proprietà, saldando anticipatamente il debito.

In mancanza di tale accordo, al momento del concordato ci si troverà di fronte ad un contratto pendente, in forza del quale il venditore potrà chiedere la risoluzione del medesimo con applicazione dell'art. 1526 c.c. o dal quale il debitore proponente sarà legittimato a sciogliersi ai sensi dell'art. 169-bis L.F.

b) Il concordato in continuità

In ipotesi di presentazione di domanda di concordato in continuità¹³, sono possibili due soluzioni:

a) Risoluzione del contratto ex art. 1526 c.c. da parte del venditore;

b) Scioglimento del contratto ex art. 169-bis l.f. da parte della concessionaria a seguito della presentazione del concordato.

La prima soluzione percorribile prevede la possibilità che il contratto rimanga in vigore, sempreché la società finanziaria, legittimata ex art. 1526 c.c., non risolva il contratto con la concessionaria¹⁴, qualora l'inadempimento di questa sia relativo a più

12 Analogamente in tema di cessione di azienda il Giudice di merito ha statuito che il patto di riservato dominio comporta l'impossibilità del cessionario di cedere l'azienda prima dell'integrale pagamento del corrispettivo, salvo che lo stesso venga saldato anticipatamente (Trib. Savona 02 marzo 2012).

13 Il concordato in continuità prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa e conseguente prosecuzione dei rapporti esistenti. Infatti l'art. 186-bis L.F. prevede che i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito della domanda di concordato non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura e sono inefficaci eventuali patti contrari.

14 La Suprema Corte non ha escluso che *"In tema di vendita con riserva della proprietà, le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 cod. civ., concernenti l'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto, hanno la funzione di impe-*

rate o ad una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo, ai sensi dell'art. 1525 c.c.¹⁵, con conseguente restituzione delle vetture al venditore e il rimborso delle rate riscosse¹⁶.

La seconda soluzione si snoda attraverso la disciplina dettata dall'art 169-bis L.F., norma introdotta dalla riforma del 2012, la quale si applica a tutti i contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e consente al debitore di sciogliersi dal contratto in corso di esecuzione o di chiederne la sospensione per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il suo ambito di applicazione è limitato ai soli contratti in corso di esecuzione¹⁷, ossia a quei

dire al venditore di chiedere la risoluzione del contratto oltre i limiti della rilevanza legale dell'inadempimento del compratore per il mancato pagamento del prezzo (come nell'ipotesi di omesso pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo), ma non gli impediscono di far valere l'azione contrattuale di adempimento in relazione al bene oggetto del patto di riservato dominio.” Cass. 22 ottobre 2013 n. 23967, in senso conforme Cass. 26 novembre 1993 n. 11718.

15 La norma è ritenuta applicabile alla sola ipotesi di inadempimento conseguente al mancato pagamento di una sola rata e non si considera applicabile all'ipotesi di inadempimento concernente più rate, sebbene il valore delle stesse non superi nell'insieme l'ottava parte del prezzo (BIANCA, *La vendita e la permuta*, in Tratt. Vassalli, Torino, 1972, 549); nel caso di mancato pagamento di più rate che non superino l'ottava parte del prezzo si ritiene che il venditore possa richiedere la risoluzione del contratto ove le rate non pagate non vengano onorate alla scadenza immediatamente successiva (GRECO, COTTINO, *Della vendita*, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1470-1547, Bologna-Roma, 1981, 442; RUBINO, *La compravendita*, in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 1971, 442); il mancato pagamento di più rate compromette nella sostanza l'equilibrio contrattuale, basato sul reciproco affidamento in ordine alla tempestività dei singoli adempimenti e si considera giustificato il ricorso alla disciplina della risoluzione, ritenendo sostanzialmente il comportamento indice presuntivo della inaffidabilità dal punto di vista economico del debitore, tuttavia nell'applicare il rimedio risolutorio sarà necessario applicare la disciplina di cui all'art. 1455 c.c.

16I giudici di merito hanno affermato che “*quando il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà venga sciolto a seguito del fallimento del compratore che non abbia completato il pagamento del prezzo, gli effetti dello scioglimento sono regolati dall'art. 1526 c.c. laddove dispone che il venditore, al quale va restituito il bene, deve restituire le rate riscosse, ma ha diritto ad un equo compenso per l'uso del bene fatto dal compratore, equo compenso in relazione al quale il curatore non potrà invocare l'azione revocatoria*” Trib. di Roma 29 novembre 2013 n. 24041. Per definire l'equo compenso la Suprema Corte (Cass. 20 ottobre 1956 n. 3767) fa da sempre riferimento sia a un concetto equitativo, svincolato da un criterio meramente economico o lucrativo, sia alla perdita del valore del bene, rapportato all'uso ordinario dello stesso, affermando inoltre che l'equo compenso non comprende il deprezzamento verificatosi per cause straordinarie, per il quale sarà necessario chiedere un risarcimento del danno.

17 Trib. Massa 01 febbraio 2016, pur rilevando la differenza terminologica utilizzata dal Legislatore nell'art 169-bis L.F., ha ritenuto che l'ambito di applicazione

contratti nei quali entrambe le prestazioni gravanti sui contraenti non siano state eseguite integralmente¹⁸. Il contratto di vendita con riserva di proprietà può validamente farsi rientrare fra i contratti in corso di esecuzione, in quanto, secondo la ricostruzione qui accolta, la proprietà del bene viene trasferita dal venditore solo al pagamento dell'ultima rata ed in ogni caso tale contratto non rientra tra quelli espressamente esclusi dall'art. 169-bis 4 comma¹⁹.

Per tali ragioni ai sensi dell'art. 169-bis L.F. la concessionaria, qualora presenti domanda di concordato preventivo, ex 160 e ss. L.F. o successivamente con autorizzazione del G.D., può chiedere lo scioglimento dei contratti in esecuzione. In questo caso la venditrice ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

Nel caso di vendita con patto di riservato dominio, però, il calcolo dell'indennizzo non è un procedimento agevole. In primo luogo infatti, il debitore deve pagare le eventuali rate scadute e non soddisfatte anteriormente allo scioglimento del contratto ed in secondo luogo un indennizzo equivalente al danno conseguente al mancato adempimento²⁰ che, in mancanza di accordo tra le parti, dovrà essere quantificato e liquidato dal giudice competente.

della norma rubricata contratti in corso di esecuzione sia la medesima dell'art 72 L.F. rubricato contratti pendenti.

18 Trib. Massa 01 febbraio 2016 ha precisato che contratto in corso di esecuzione deve essere considerato quel *“contratto a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni siano ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti, perché le prestazioni principali e qualificanti la fattispecie negoziale dedotte nelle obbligazioni contrattuali non hanno ricevuto compiuta esecuzione al momento della pubblicazione della domanda di concordato, poiché diversamente, se il contratto è stato eseguito da una sola delle parti, lo stesso avrà generato un debito concorsuale oppure un credito della massa dei creditori. Così delimitato il perimetro applicativo, non sembra revocabile in dubbio che i contratti di trasporto di cui viene richiesta la sospensione vi siano attratti”*, in senso conforme cfr. App. Venezia 11 marzo 2015.

19 L'art 169- bis, 4 comma L.F. prevede che le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma L.F., 72-ter L.F., e 80 L.F., primo comma, quali i contratti preliminari di compravendita trascritti, i contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare e i contratti di locazione immobiliare,

20 Sul punto si veda *“ Il generico riferimento al danno conseguente al mancato adempimento fa ritenere che il legislatore non abbia posto limiti qualitativi o quantitativi all'indennizzo, essendo diretto a reintegrare il patrimonio del contraente in bonis nella situazione in cui si sarebbe trovato se il mancato adempimento non si fosse verificato e che esso comprenda, quindi, sia il danno emergente*

Il Legislatore con riferimento all'indennizzo ha ritenuto che lo scioglimento del rapporto contrattuale, avvenuto come conseguenza della presentazione di domanda di concordato preventivo, non giustifica l'insorgere del diritto al risarcimento del danno per il contraente *in bonis*, sempreché il danno non sia riconducibile ad un inadempimento, antecedente alla pubblicazione della domanda.

Tale credito viene soddisfatto come credito anteriore al concordato, salvo la prededuzione della parte di credito relativa alle prestazioni eseguite dopo la presentazione della domanda di concordato, per cui, come tutti gli altri crediti concorsuali è il debitore proponente che deve indicare lo stesso nell'elenco dei creditori di cui all'art. 161 L.F..

Il venditore, qualora non sia d'accordo, potrà opporsi e il giudice delegato provvederà a stabilire il credito in via provvisoria ai soli fini della votazione e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'art. 176, comma primo L.F..

Se permane la controversia, il creditore avrà sempre la facoltà di proporre ricorso al giudice ordinario, affinché lo stesso stabilisca l'entità del credito medesimo, come per tutti i casi in cui un creditore contesti le appostazioni fatte dal debitore concordatario, poiché non è previsto nella procedura di concordato un gravame interno, che sia volto alla verifica dei crediti²¹.

sia il lucro cessante. Il Legislatore fa riferimento ad un concetto di indennizzo integrale, comprensivo sia della diminuzione subita, e cioè del danno che il debitore adempiente avrebbe potuto evitare, sia del mancato incremento patrimoniale di cui il creditore avrebbe potuto godere se la prestazione fosse stata eseguita. Indennizzo integrale che incontra il solo limite dei danni imprevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, danni che presuppongono la prova del dolo del debitore”, Penta-Perrino, Codice commentato del fallimento, Wolters Kluwer, 2015

21 Trib. Arezzo 18 giugno 2013, “*Nel concordato preventivo manca una fase procedimentale destinata alla verifica giudiziale dei crediti sicché al loro accertamento, quantificazione e collocazione in grado contribuiscono il ricorrente, il professionista estensore della relazione ex art. 161, il commissario giudiziale ed il giudice delegato, ai soli fini del voto ove insorga contestazione; il compiuto e definitivo accertamento della natura del credito spetta alla competente autorità giudiziaria ordinaria.*” In senso conforme Trib. Siracusa 11 novembre 2011 e Trib. Torino 04 novembre 2011 che ammette la possibilità di proporre un autonomo giudizio ordinario, in quanto non precluso dall'avvenuta omologazione del concordato preventivo, poiché “*il giudizio effettuato in sede di omologa ha natura esclusivamente deliberativa onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze*”.

Qualora l'indennità determinata²² sia costituita da una somma inferiore a quanto già corrisposto dall'acquirente per le rate già pagate, il venditore ha l'obbligo di restituzione della somma eccedente, data dalla differenza tra le rate pagate e l'indennità. A tal proposito si potrebbe eccepire la compensazione di eventuali rate non pagate ante domanda e previste nel piano.

Infatti, proprio per la qualifica concorsuale dell'indennità, tale forma di compensazione è percorribile in base all'art. 169 L.F.²³ e all'art. 56 L.F.²⁴, dovendosi considerarsi il credito derivante dall'indennizzo come sorto in un momento anteriore alla proposizione della domanda di concordato.

Qualora seguendo tali criteri la somma derivante dal calcolo relativo superi l'equo indennizzo, potrebbe essere preferibile applicare l'art. 1526 c.c., atteso che il bene deve essere restituito in ogni caso al proprietario e tale norma ha proprio lo scopo di rendere equo il danno che deriverebbe dalla risoluzione, in relazione alla peculiarità della situazione che vede il venditore riacquistare la disponibilità del bene²⁵.

22 L'indennizzo deve essere soddisfatto come un credito anteriore al concordato, poiché *“è relativo ad una obbligazione che trova il suo fatto genetico nel venir meno a seguito dell'autorizzazione del Tribunale della giustificazione contrattuale dell'attribuzione patrimoniale fin dal momento della sua esecuzione”*

23 L'art. 169 L.F. prevede al primo comma che si applichino al concordato preventivo con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 L.F..

24 L'art. 169 L.F. prevede al primo comma che i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito, i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento

25 Con riferimento all'eventuale possibile richiesta di risarcimento danno ex art. 1526, la Suprema Corte ha ritenuto che sia riferibile ad un ulteriore ed anormale deprezzamento del bene da imputare al compratore, escludendo che si possa inserire in detta voce il mancato uso del bene o l'inevchiamento subito dallo stesso, in quanto già ricompresi nell'equo compenso (Cass. 20 ottobre 1956 n. 3767). In senso conforme in tema di leasing Cass. 14 marzo 2013 n. 6578 afferma che *“in tema di vendita con riserva di proprietà, l'art. 1526 del c.c. applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l'inadempimento del compratore (nel leasing, l'utilizzatore), debba essere riconosciuto al venditore (nel leasing, al concedente) - tenuto a restituire le rate riscosse - il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa”*.